SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 4**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1988, n. 561.

Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera *d)* del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

1. All'elezione dei componenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente; i voti espressi in eccedenza sono nulli.

2. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera *c)* è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale più anziani in ruolo.

3. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se fra i primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non è compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto è eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti.

6. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione. Se non è possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni, ad elezioni parziali.

9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L'ufficio elettorale è composto come indicato nel comma 2.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 195/1958 reca: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 180/1981 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), abrogato dall'art. 1, comma 7, della presente legge, era il seguente:

«Art. 7 *(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari)*. — Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1048):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 24 maggio 1988.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 16 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 7 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, il 12 luglio 1988.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, il 13 luglio 1988 e approvato il 26 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3061):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 settembre 1988, con pareri delle commissioni I, IV, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 14 dicembre 1988.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 dicembre 1988.

89G0002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1985, n. 1142.

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e l'art. 25, comma 19-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la proposta della commissione paritetica, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

INDUSTRIA

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera *a)*, della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.

Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 2.

Le funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 1 riguardano le attività svolte, in qualunque forma, nel territorio della regione concernenti la produzione di beni — esclusi quelli dell'agricoltura, della zootecnia, della caccia, della pesca e delle foreste — e la trasformazione di beni in generale. Concernono altresì la produzione e la trasformazione di energia, le attività di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia, nonché la promozione, il coordinamento, la vigilanza e la tutela di tutte le attività precedentemente indicate.

Art. 3.

La regione deve essere sentita dai competenti organi statali in sede di determinazione degli obiettivi, dei programmi e dei piani di attuazione della politica industriale che interessino la Valle d'Aosta.

Art. 4.

Per consentire un efficace coordinamento delle attività industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi alle attività delle società a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano sono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la regione per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.

Art. 5.

Per la promozione delle attività industriali, come individuate al precedente art. 2, nel territorio della Valle d'Aosta, le funzioni amministrative in materia di incentivi finanziari e di servizi reali alle imprese previsti da leggi dello Stato sono esercitate, per delega, dalla regione.

La regione è sentita in ordine a programmi, piani e criteri generali concernenti le modalità di determinazione degli incentivi alle imprese industriali operanti in Valle d'Aosta.

Art. 6.

I competenti organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato esercitano, nell'ambito dei poteri loro spettanti, ogni attività intesa ad assicurare:

a) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti decisionali degli organi degli enti, istituti e aziende di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale o interregionale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano, anche, eventualmente, attraverso la modificazione dei rispettivi statuti;

b) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti di approvazione dei piani pluriennali relativi all'attività degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano;

c) la nomina di almeno un membro designato dalla regione nel consiglio di amministrazione delle imprese a partecipazione statale che svolgono attività industriale di rilevante interesse per l'economia della Valle d'aosta.

Capo II

COMMERCIO ED ANNONA

Art. 7.

In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettere *a)* ed *n)*, della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative nelle materie relative al commercio ed all'annona esercitate nel territorio regionale, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nelle predette materie.

Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 8.

Le funzioni nelle materie di cui all'art. 7 del presente decreto concernono l'attività intesa ad organizzare, promuovere e favorire la distribuzione, la somministrazione e l'approvvigionamento delle merci, nonché i relativi controlli.

Capo III

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DELLE MINIERE

Art. 9.

In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera *e)*, della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e tenuto conto del disposto dell'art. 11 della legge costituzionale citata, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.

Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 10.

Le funzioni amministrative in materia di disciplina dell'utilizzazione delle miniere concernono la ricerca, la coltivazione e la polizia delle miniere.

La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

Lo svolgimento, nel territorio della Valle d'Aosta, delle attività di cui all'art. 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata dal titolo II della legge 15 giugno 1984, n. 246, avviene, in ogni caso, previa consultazione della regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Nelle materie di cui al presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e negli articoli 70, 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 12.

Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale;

il fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

il servizio metrico e dei metalli preziosi;

gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale.

Restano, altresì, di competenza dello Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Le funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla regione.

Ferme restando le competenze della regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare è esercitata d'intesa con la regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.

Art. 13.

Il parere della regione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 si ha per acquisito se non è espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VIZZINI, *Ministro per gli affari regionali*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

88G0623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 456, relativo alle norme generali per le scuole dirette a fini speciali è soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, con i seguenti nuovi articoli:

Art. 546. — Nell'Università di Pavia sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:
in informatica.

Art. 547. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 548. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richesti per l'ammissione.

Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 549. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 550. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 551. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 552. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 553. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 554. — Lo studente è tenuto a seguire i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 555. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 556. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 556, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi i seguenti articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica, come appresso riportati:

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 557. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università di Pavia.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma di informatica.

Art. 558. — La scuola ha la durata di anni due, ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale di ottanta studenti.

Art. 559. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali, i dipartimenti di informatica e sistemistica, matematica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 560. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
architettuta degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;

elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distributivi;
applicazioni alla pubblica amministrazione;
applicazioni cartografiche;
biometria e statistica medica;
biomatematica e biosistemi;
elaborazione dati, segnali e immagini di interesse biomedico;
informatica medica;
informatica industriale;
progettazione assistita dal calcolatore;
sistemi informativi sanitari;
tecnologie biomediche;
codici e trasmissione dei dati;
acquisizione ed elaborazione in linea di dati sperimentali;
controllo automatico;
informatica territoriale.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico-pratico.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 561. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attività sperimentali.Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 562. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 563. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 564. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 565. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 363
88A5240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 542, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali:

Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali

Art. 543. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzioni delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 544. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 545. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali (istituti chimici) e il dipartimento di fisica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 546. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 547. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica dei materiali;
chimica dei materiali;
laboratorio materiali;
un insegnamento scelto tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea:

fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di tecnologia dei materiali.

2° Anno:

comportamento e affidabilità;
struttura e caratterizzazione dei materiali;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

laboratorio materiali II;
chimica fisica dei materiali;
tecnologia e processi di fabbricazione;
caratterizzazione struttura e proprietà dei materiali;
materiali metallici;
materiali ceramici;
materiali semiconduttori;
materiali polimerici;
materiali compositi;
materiali magnetici;
materiali strutturali;
biomateriali;
scienza delle costruzioni e proprietà meccaniche dei materiali;
corrosione e protezione dei materiali;
tecniche informatiche e di elaborazione dei dati;
superfici e interfacce;
fisica e tecnologia dei dispositivi;
fondamenti di cristallografia e strutturistica;
criteri di scelta dei materiali;
analisi chimico-fisica dei materiali;
nuovi metodi di sintesi.

Art. 548. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolte presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 549. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative sulla scienza e tecnologia dei materiali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 286

88A5195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza), non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1988, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Infatti, le sedute del 6, 8, 15 e 17 settembre e 10 ottobre 1988 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il comitato regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in data 11 ottobre 1988, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Il prefetto di Cosenza ha, quindi, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 13 di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Arcangelo Cerminara con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, addì 30 novembre 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A0001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1988.

Organizzazione del Servizio geologico d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale, in attesa dell'aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è trasferito al Ministero dell'ambiente;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1987, è stato regolato il passaggio di funzioni, beni e personale del Servizio geologico al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 59 del 1987, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, occorre provvedere alla riorganizzazione del Servizio geologico, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica,

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che l'art. 18, comma 2, della citata legge n. 67 del 1988 autorizza un aumento di organico, per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dal predetto art. 2 della legge n. 59 del 1987;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482;

Visto l'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Servizio geologico d'Italia

1. Il Servizio geologico d'Italia è organizzato, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, come:

a) organo tecnico-scientifico dello Stato nel campo delle scienze della terra;

b) sede di armonizzazione e di consulenza, nei settori di competenza, per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale;

c) organo cartografico dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68.

2. Al Servizio geologico d'Italia è attribuita autonomia funzionale a scientifica nello svolgimento dell'attività tecnica di servizio e di ricerca, allo scopo di assicurare la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale del territorio nazionale.

3. Con le modalità di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1987, n. 59, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla difesa del suolo si procederà alla definitiva organizzazione del Servizio geologico d'Italia in collegamento con quella degli altri servizi tecnici nazionali.

Art. 2.

Attribuzioni

1. Il Servizio geologico d'Italia opera nel settore delle scienze della terra con le seguenti attribuzioni:

a) rilevare, aggiornare e pubblicare la Carta geologica d'Italia alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

b) rilevare, aggiornare e pubblicare carte geotematiche a varie scale;

c) armonizzare le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

d) acquisire la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità;

e) raccogliere e catalogare i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni;

f) eseguire ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marino nazionale e per la previsione dei rischi geologici;

g) esprimere pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

2. Il Servizio geologico d'Italia, nello svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 1, collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione e in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze.

3. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico esercita altresì i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Art. 3.

Rapporti con altre istituzioni

1. Nello svolgimento della propria attività il Servizio geologico d'Italia mantiene i rapporti con i Servizi geologici o le analoghe istituzioni di altri Stati.

2. Il Servizio è tenuto a cooperare altresì, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, con organismi della CEE e con istituzioni internazionali o sovranazionali, con amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e sull'ambiente, nonché con le regioni e con gli enti locali.

3. Il Servizio, previo assenso del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle attività, della consulenza e delle prestazioni delle regioni, degli enti pubblici, delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri organismi tecnico-scientifici, pubblici o privati, e può assegnare presso i predetti enti pubblici personale proprio, anche in posizione di comando, necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali sul territorio, nell'ambito di programmi pluriennali di attività di servizio e ricerca.

Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Il Servizio geologico d'Italia è articolato in settori, suddivisi in centri di studio e ricerca ed uffici. I settori, i centri di studio e di ricerca e gli uffici sono organizzati con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

2. Nella fase di primo impianto, il Servizio geologico è articolato nel modo seguente:

I Settore - «RILEVAMENTI E STUDI GEOLOGICI»:

I Centro - Rilevamenti geologici.
II Centro - Studi e laboratori.
III Centro - Studi geofisici e geodinamici.

II Settore - «TERRITORIO E AMBIENTE»:

IV Centro - Difesa del suolo e geologia applicata.
V Centro - Idrogeologia.
VI Centro - Geologia marina e difesa delle coste.

III Settore - «SERVIZI TECNICI»:

VII Centro - Elaborazione dati.
VIII Centro - Laboratorio di cartografia ed editoria scientifica.

IV Settore - «SERVIZI CULTURALI E DIDATTICI»:

IX Centro - Biblioteca.
X Centro - Collezione lito-mineralogiche e paleontologiche, educazione scientifica.

V Settore - «AMMINISTRAZIONE»:

XI Centro - Affari generali e del personale.

Ufficio del direttore.

Art. 5.

Attività sul territorio nazionale

1. Il Servizio geologico d'Italia può stipulare convenzioni con le regioni, con gli enti locali e con enti ed organismi tecnico-scientifici, anche privati, o accordi con le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per lo svolgimento in comune di attività strumentali ai propri compiti istituzionali, disciplinando in particolare gli aspetti logistici ed organizzativi derivanti da indagini che comportano la prolungata permanenza in loco del personale del Servizio medesimo attivando, se del caso, le forme di collaborazione previste dall'art. 2 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Ove rese nei confronti dei privati, le prestazioni del Servizio geologico hanno carattere oneroso. La misura del corrispettivo è determinata dal Ministro dell'ambiente, sulla base della valutazione effettuata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, in ordine all'impiego di personale, mezzi e risorse afferenti a ciascun tipo di prestazione.

Art. 6.

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico quale organo del Servizio geologico d'Italia, con i seguenti compiti:

a) impartire direttive tecniche ed esercitare l'alta sorveglianza tecnico-scientifica sul Servizio geologico, assicurando la compatibilità delle iniziative con gli orientamenti generali della ricerca scientifica anche al fine della sua coordinata programmazione;

b) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio nazionale;

c) proporre al Ministro dell'ambiente i piani pluriennali di attività del Servizio geologico ripartiti per programmi annuali, con specifica indicazione delle necessità di bilancio, dell'adeguamento e completamento delle attrezzature tecniche e scientifiche, nonché della quantificazione delle conseguenti esigenze di personale;

d) proporre adeguamenti e modifiche dell'organizzazione interna del Servizio geologico;

e) verificare annualmente l'attuazione dei programmi di cui alla lettera *c)*.

2. Il comitato tecnico-scientifico assorbe, altresì, le funzioni previste, per il soppresso Comitato geologico, dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

3. Il comitato tecnico-scientifico ed i suoi componenti esauriscono le rispettive funzioni decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla difesa del suolo.

Art. 7.

Composizione del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è composto:

a) dal presidente, scelto tra personalità di chiara fama nel settore delle scienze della terra;

b) dal direttore del Servizio geologico d'Italia;

c) da quattro membri esperti, nominati tra i docenti di ruolo in discipline di scienze della terra, due dei quali designati, al di fuori dei propri membri, dal Comitato consultivo in scienze della terra del Consiglio universitario nazionale del Ministero della pubblica istruzione;

d) da due membri eletti tra il personale del Servizio geologico d'Italia avente diritto di voto ai fini della composizione del comitato per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) da un magistrato della giustizia amministrativa o da un avvocato dello Stato;

f) da due membri esperti nel settore delle scienze della terra, designati anche tra i propri membri, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) da un membro esperto nel settore delle scienze della terra facente parte del Consiglio superiore delle miniere;

h) da un esperto designato dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

i) da due esperti designati, al di fuori dei propri membri, dal comitato per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche;

l) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

m) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di dirigente generale;

n) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, scelto tra i componenti della commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986;

o) dai presidenti dell'Ordine nazionale dei geologi e dell'Ordine nazionale degli ingegneri.

2. Il comitato tecnico-scientifico può articolarsi per gruppi di lavoro ed adotta, su proposta del presidente, il regolamento per il proprio funzionamento.

3. Il comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente. Salvo il disposto del comma 3 dell'art. 6, i membri durano in carica quattro anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

Art. 8.

Compensi del comitato tecnico-scientifico

1. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 competono gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute, nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, e il trattamento di missione ove ne ricorrono le condizioni.

Art. 9.

Funzioni dirigenziali

1. Il Servizio geologico d'Italia è diretto da un dirigente generale tecnico, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Il direttore del Servizio geologico predispone i programmi annuali e pluriennali sulla base delle direttive di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 6 ed attende alla loro esecuzione, nonché alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi che non siano di competenza degli altri dirigenti.

3. A ciascuno dei settori è preposto un capo-settore. I capo-settore appartengono al ruolo tecnico o amministrativo in relazione alle competenze del settore cui sono preposti ed esercitano le funzioni equiparate a quelle di dirigente superiore. A ciascun centro di studio e ricerca è preposto un capo-centro, appartenente al ruolo tecnico o al ruolo amministrativo in relazione alla competenza di ciascun centro che esercita le funzioni equiparate a quelle di primo dirigente.

4. Il direttore del servizio, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, nomina uno o più vice-direttori scelti tra i dirigenti superiori di cui al comma 3.

Art. 10.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio geologico d'Italia è articolata secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce l'allegato *B* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1987.

2. Le dotazioni organiche sono ripartite tra centri di studio e di ricerca ed uffici con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del direttore del servizio, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

Art. 11.

Esperti universitari

1. Il Servizio geologico d'Italia può avvalersi di esperti universitari collocati in posizione di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il comando è richiesto dal Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

Art. 12.

Spese in economia

1. Nel regolamento previsto dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere prevista anche la nomina di un funzionario delegato del Servizio geologico d'Italia per l'esecuzione delle spese in economia del Servizio medesimo.

Art. 13.

Commissioni di concorso

1. Ai fini dell'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale delle qualifiche iniziali di carriere specialistiche direttive (7ª qualifica funzionale) e di concetto (6ª qualifica funzionale) presso il Servizio geologico, le commissioni di esame previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, sono integrate con due membri esterni scelti tra docenti, rispettivamente, universitari o d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie che formano oggetto della prova di esame. Restano, tuttavia ferme le idoneità conseguite in base a concorsi espletati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Analoghi criteri debbono essere adottati per la composizione delle commissioni esaminatrici per concorsi a posti di primo dirigente tecnico, con partecipazione di candidati aventi competenze professionali specialistiche diversificate.

Art. 14.

Facoltà di opzione

1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio in posizione di comando presso il Servizio geologico d'Italia può chiedere, entro

trenta giorni dalla data predetta, l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione o ente di provenienza il cui servizio è valido a tutti gli effetti.

Art. 15.

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e le altre norme che risultino incompatibili.

2. Al Servizio geologico d'Italia, per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili e sulla contabilità dello Stato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1988
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 356

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 10)

DOTAZIONE ORGANICA
DEL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Qualifica	Numero di posti
DIRIGENTI	
Ruolo tecnico	
Dirigente generale	1
Dirigente superiore	4
Primo dirigente	10
Ruolo amministrativo	
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
EX CARRIERA DIRETTIVA	
Ruolo tecnico	
VIII qualifica funzionale	54
VII qualifica funzionale	39
Ruolo amministrativo	
VIII qualifica funzionale	5
VII qualifica funzionale	10
EX CARRIERA DI CONCETTO	
Ruolo tecnico	
VII qualifica funzionale	13
VI qualifica funzionale	20
Ruolo amministrativo	
VI qualifica funzionale	12
EX CARRIERA D'ORDINE	
V qualifica funzionale	23
IV qualifica funzionale	30
EX CARRIERA AUSILIARIA	
III qualifica funzionale	16
RUOLO ESAURIMENTO	
Geologo capo	1
Ispettore generale	1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 17. — 1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dall'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge».

— Il D.P.C.M. 15 gennaio 1987 reca: «Disciplina del passaggio di funzioni, beni e personale del Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferito al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del

tesoro, nonché con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1».

— Il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

— Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 68/1960 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) è il seguente:

«Art. 1. — Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentanzioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura».

«Art. 3. — Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici».

— La legge n. 15/1960 riguarda: «Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia».

— Il R.D. n. 482/1943 reca: «Riordinamento dei servizi della direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del corpo reale delle miniere».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 464/1984 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale) è il seguente:

«Art. 3 *(Sanzioni)*. — Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 68/1960 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 464/1984 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1960 (Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia) è il seguente:

«Art. 3. — Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:

1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;

2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.

Il Comitato geologico è così composto:

a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;

d) dal direttore generale delle miniere;

e) dal capo del servizio geologico;

f) dal capo del servizio chimico delle miniere;

g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;

h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;

i) da due esperti della materia.

I membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *i)* durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente».

Nota all'art. 7:

Il D.P.C.M. 2 luglio 1986 reca: «Integrazione al decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, concernente la costituzione della commissione tecnico scientifica a base intedisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile».

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come sostituiti dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970, così recitano:

«Art. 56 *(Comando presso altra amministrazione)*. — L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Art. 57 *(Trattamento del personale comandato e carico della spesa).* — L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

Nota all'art. 13:

Il D.P.C.M. 10 giugno 1986 concerne lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

Nota all'art. 15.

Gli articoli 12 e 19 del D.P.R. n. 306/1987 recitavano così:

«Art. 12 *(Servizio geologico).* — 1. Il Servizio è organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.

2. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio può avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

3. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

a) agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica d'Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;

b) a studi e ricerche di carattere geofisico;

c) allo studio pateontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) allo studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico;

e) alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;

f) alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;

g) alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;

h) alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;

i) all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;

l) a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati.

4. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. È coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.

5. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 19 *(Comitato scientifico).* — 1. Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13».

89A0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1988.

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/377 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;

Decreta:

Art. 1.
Finalità

1. Per tutte le categorie di opere di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:

a) i contenuti degli studi di impatto-ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività

istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;

b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);

c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato II);

d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);

e) le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).

2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria della pubblica amministrazione.

4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Art. 2.

Documentazione degli studi di impatto

1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:

a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;

b) gli elaborati di progetto;

c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;

d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.

2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:

a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;

b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;

c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;

d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.

4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.

Art. 3.

Quadro di riferimento programmatico

1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:

1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;

2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;

c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:

a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

Art. 4.

Quadro di riferimento progettuale

1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli

elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:

a) la natura dei beni e/o servizi offerti;

b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;

d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;

e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;

b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;

2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;

4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:

1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;

3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;

4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;

e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;

f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.

Art. 5.

Quadro di riferimento ambientale

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:

a) definisce l'ambito territoriale — inteso come sito ed area vasta — e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;

b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;

c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;

d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;

e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:

a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;

b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;

c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;

d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;

e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;

f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

Art. 6.
Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale

1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.

3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.

4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.

7. La commissione provvede altresì a verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Art. 7.
Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi

1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.

2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

Art. 8.
Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377

1. Per impianti chimici integrati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l'impianto sia localizzato all'interno di un'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349:

a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;

b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/secondo;

c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;

d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;

e) numero degli addetti pari o superiore a 300.

2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:

a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri;

b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.

5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina mercantile.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO I

COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;

b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;

d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;

f) salute pubblica: come individui e comunità;

g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;

h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;

i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

ALLEGATO II

CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuno delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano:

A. *Atmosfera.* Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;

b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);

d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;

e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;

f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B. *Ambiente idrico.* Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;

2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche,- chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;

b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;

c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;

d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;

e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

C. *Suolo e sottosuolo.* Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;

b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;

c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;

d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;

e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;

f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

D. *Vegetazione, flora e fauna.* La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) vegetazione e flora:

carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;

flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

carta delle unità forestali e di uso pastorale;

liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;

quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;

b) fauna:

lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;

lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di

importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

E. *Ecosistemi.* Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;

c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;

d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

F. *Salute pubblica.* Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;

b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;

c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;

d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;

e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;

f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;

g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

G. *Rumore e vibrazioni.* La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli *standards* esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;

b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.

H. *Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.* La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:

a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;

b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;

c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;

d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede, per i diversi tipi di radiazione;

e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).

I. *Paesaggio.* Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;

c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;

e) i piani paesistici e territoriali;

f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

ALLEGATO III

Con riferimento alle categorie di opere elencate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate ed integrate:

1. *Impianti industriali* (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l'estrazione dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piani nazionali del settore interessato;

piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali utilizzati e di quelli finali ed intermedi;

descrizione delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), dei sistemi di monitoraggio e delle infrastrutture civili;

descrizione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio (terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i terminali);

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

2. *Centrali termiche e impianti per la produzione di energia elettrica* (impianti di combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle

tecnologie impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri delle scelte in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio;

descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali);

descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso di materiali impiegati nello specifico impianto, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

3. *Infrastrutture lineari di trasporto* (autostrade e vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area:

piano decennale ANAS, relativi stralci attuativi, piani straordinari ANAS;

piano generale dei trasporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione dell'intervento, l'attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura all'esercizio della infrastruttura per tronchi, evidenziandone le conseguenze sulla rete.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:

tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo, rilevato, raso) e loro relative interrelazioni;

saranno indicate la natura, la qualità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornite indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Con riferimento all'art. 5, si dovranno descrivere e stimare gli effetti connessi:

all'eventuale variazione del regime delle acque superficiali e, qualora intercettate, delle acque profonde;

alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici dovute alle sorgenti in movimento, in relazione a particolari condizioni meteo-climatiche ed orografiche ed in riferimento alla diversa sensibilità dei ricettori;

ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali vibrazioni, in relazione alla protezione delle zone abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticità ambientale;

alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e del sottosuolo indotte in conseguenza della realizzazione dell'infrastruttura;

alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di territorio e/o di aree di continuità territoriale di riconosciuta valenza o criticità ambientale;

agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-testimoniali e culturali;

alle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze di rischio ambientale, con particolare attenzione ove il tracciato interessi acque destinate all'uso potabile o comunque il cui inquinamento possa incidere sulla salute umana.

4. *Aeroporti.*

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti;

piano nazionale degli aeroporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. Andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

descrivere i fenomeni legati all'inquinamento da rumore (predisposizione di apposita cartografia tematica in conformità alla circolare della Direzione generale dell'aviazione civile 45/3030, n. 327);

descrivere il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con indicazioni di qualità e volumi);

descrivere le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e dei carburanti, nonché di merci che possono avere rilevanza dal punto di vista ambientale;

descrivere le modalità di rispetto dei vincoli sul territorio derivanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58;

confrontare le omogeneità con quanto previsto dalle norme I.C.A.O. - Annesso 14.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5, comma 3, considerato che in fase di esercizio l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto dall infrastruttura aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul territorio, nonché dalla gestione dei servizi connessi all'esercizio dell'attività operativa, lo studio d'impatto dovrà approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a quelle componenti che risultano più direttamente connesse.

5. *Porti e vie navigabili.*

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali;

codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale;

piani di programmazione settoriale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale;

piano delle coste;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

programmi regionali settoriali di interventi nell'ambito della pianificazione nazionale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente costiero e marino;

strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

descrivere la previsione dei flussi di traffico via mare e via terra; per questi ultimi andranno evidenziati i rapporti tra quantità e qualità delle merci e modalità di trasporto, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale di collegamento con il territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni ambientali;

nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti all'eventuale sistema portuale locale;

illustrare, anche attraverso i modelli di previsione utilizzati, le interazioni tra le opere portuali e l'assetto attuale e futuro della linea di costa;

descrivere la configurazione degli specchi acquei protetti dal bacino portuale in relazione all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con riferimento alle esigenze di protezione del bacino stesso dal moto ondoso;

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamenti del corpo idrico (dilavamento di piazzali e banchine, scarichi ed emissioni provenienti dai natanti, acque di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualità dell'ambiente marino circostante;

individuare la natura e quantità dei materiali provenienti dai dragaggi, indicando di massima il punto di discarica terrestre o marittima e fornendo la giustificazione ambientale della scelta effettuata.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

6. *Impianti tecnologici* (impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

piani nazionali e regionali di settore;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e di stoccaggio dei materiali;

indicazione di massima delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;

descrizione delle infrastrutture e modalità previste per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti;

criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del ciclo di trattamento e condizionamento, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, degli eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con riferimento alle norme vigenti;

indicazione di massima dei volumi e quantità prodotte nell'unità di tempo, in relazione alle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai flussi energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al destino delle scorie finali;

infrastrutture di movimentazione, di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture di servizio;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie o all'uso di materiali impiegati;

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche sul suolo, in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, etc.), con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, etc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi;

sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove necessario, radiometrico.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

7. *Impianti di regolazione delle acque* (dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acqua in modo durevole).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione:

piano generale degli acquedotti;

piano energetico nazionale;

piano agricolo nazionale;

piani di bacino;

programmi regionali settoriali;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera;

saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovrà descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo a:

gli effetti sul clima e sul micro-clima conseguenti ad invasi non inferiori a 20 milioni di mc di acqua e/o 100 ettari di massimo specchio liquido, salvo significativa influenza di temperatura ed umidità in casi di documentata rilevanza ambientale;

le modificazioni indotte al sistema idrico di superficie e sotterraneo, sia in fase di costruzione che di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli conseguenti sulla qualità delle acque interessate;

gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alle oscillazioni del pelo libero dell'invaso;

le eventuali modifiche di carattere pedologico per l'area interessata;

gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat;

gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-culturali;

gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree inondate e/o inondabili;

gli effetti della sottrazione del trasporto solido, sia lungo l'asta fluviale sia sui litorali;

la qualità delle acque e dello stato dei luoghi circostanti l'invaso, al fine di verificare i potenziali usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, etc.) oltre a quello previsto;

gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze ambientali dovute alla realizzazione della viabilità di accesso, se di uso pubblico.

ALLEGATO IV

PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS

Art. 1.

1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:

a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;

b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;

c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;

d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;

e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;

f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente; variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.

Art. 3.

1. I programmi pluriennali del'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.

2. In detti programmi saranno in particolare indicati:

a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonchè della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;

b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.

Art. 4.

1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.

2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile; per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.

3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.

4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.

5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.

6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando l'istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.

3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.

4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.

5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.

Art. 7.

1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.

2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.

3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.

5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.

6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4.

2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.

3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.

4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ENEL.

5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.

Art. 9.

1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.

2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.

3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.

4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.

5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.

2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.

2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.

3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 12.

1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:

art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);

art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);

art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);

art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);

art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);

art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);

art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);

art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);

art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).

Art. 13.

1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.

2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici,

valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art. 6.

4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.

5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.

6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.

Art. 14.

1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:

a) modifiche delle centrali turbogas;

b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;

c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.

Art. 15.

1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 16.

1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:

a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);

b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);

c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Art. 17.

1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.

2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.

Art. 18.

1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:

a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;

b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.

Art. 19.

1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.

Art. 20.

1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo e alle premesse:

— L'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) così recita:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

— L'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/1988 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) così recita:

«Art. 3 *(Norme tecniche integrative)*. — 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 349/1986 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il comitato scientifico.

2. Il comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette».

Note all'art. 1.

— L'art. 1 del D.P.C.M. n. 377/1988, così recita:

«Art. 1 *(Categorie di opere)*. — 1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;

f) impianti chimici integrati;

g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;

l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.

2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.

3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.

4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale».

— Si trascrive, in quanto successivamente citato, l'intero testo dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 377/1988, ed il relativo art. 6:

«Art. 2 (*Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti*). — 1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.

In particolare:

a) per progetti delle centrali termoelettriché, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per progetti degli impianti di eliminazione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono quelli che devono essere inoltrati alla regione per l'approvazione;

e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;

f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;

g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;

i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici.

2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;

b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;

c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;

d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;

e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;

f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;

g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;

i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti».

«Art. 6 (*Istruttoria*). — 1. L'istruttoria sui progetti di cui all'art. 1 ha le seguenti finalità:

a) accertare la completezza della documentazione presentata;

b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura riprende il suo corso».

— L'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così recita:

«Art. 18. — In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986,n. 349, dei *parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,* e, d'intesa con la regione Sardegna, del *parco marino del Golfo di Orosei*, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri *parchi nazionali o interregionali*; si applicano per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un *sistema informativo e di monitoraggio ambientale* finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; *nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque* di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di *giovani disoccupati*, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della *carta geologica nazionale* e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, *una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale*, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

— L'art. 5 del D.P.C.M. n. 377/1988 così recita:

«Art. 5 *(Pubblicità)*. — 1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli elaborati della comunicazione, così come definiti all'art. 2, presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico.

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico».

Nota all'art. 4:

Il D.P.R. n. 175/1988 riguarda l'Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 5 del citato decreto così recita:

«Art. 5 *(Contenuto della notifica)*. — 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato *II* e nell'allegato *III* concernenti:

1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato *V*;

2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;

3) la quantità (ordine di grandezza);

4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata».

Note all'art. 6:

— L'art. 18 della legge n. 67/1988 è riportato nelle note all'art. 2.

— Gli articoli 1, 2 e 6 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono riportati nelle note all'art. 1.

— L'art. 6 della legge n. 349/1986 è riportato nelle note al titolo e alle premesse.

Note all'art. 8:

— L'art. 7 della legge n. 349/1986 così recita:

«Art. 7. — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Il piano, sulla base della riorganizzazione delle fonti inquinanti, dispone un programma anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento;

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri».

— Gli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono riportati nelle note all'art. 1.

Note all'allegato III:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 377/1988 è il seguente:

«Art. 4 (*Vigilanza*). — 1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare che l'approvazione dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale».

— La legge n. 58/1963 reca modificazioni ed aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice di navigazione aerea.

Note all'allegato IV:

Art. 1:

Il comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) così recita: «Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo».

Art. 4:

Gli articoli 7 e 8 della legge n. 2359/1865 (Espropriazione per causa di utilità pubblica) così recitano:

«Art. 7. — Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del prefetto o del sotto-prefetto, nella cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I prefetti ed i sotto-prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'Autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.

L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti e sotto-prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8. — Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'ammenda o multa estensibile a L. 12.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.

Se la formazione dei piani fu ordinata dall'Amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente dal prefetto o dal sotto-prefetto, o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani».

Art. 9:

L'art. 15 della legge n. 393/1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica) è così formulato:

«Art. 15. — Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione».

Art. 12:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è il seguente:

«Art. 9. — In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera *a)* della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle *A* e *C*, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle *A* e *C* prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 650/1979 (Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, poi modificato dall'art. 4 della legge n. 349/1986, è il seguente:

«Art. 11. — L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.

Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'art. 15.

Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali».

— L'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro) così recita:

«Art. 48. *(Notifiche all'ispettorato del lavoro).* — Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre operai, è tenuto a darne notizia all'ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.

L'ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Qualora l'ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto».

— L'art. 17 della legge n. 898/1976 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), così recita:

«Art. 17. — Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole».

— Il testo dell'art. 714 codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942, come modificato dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58, è il seguente:

«Art. 714 *(Ostacoli alla navigazione).* — In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni».

— L'art. 7 della legge n. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali), così recita:

«Art. 7. — I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

È fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione».

— L'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni a statuto ordinario di funzioni statali, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è così formulato: «L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione».

— Per l'art. 6 della legge n. 349/1986, si veda nelle note al titolo e alle premesse.

— Il testo dell'art. 55 del codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942, è il seguente:

«Art. 55 (*Nuove opere in prossimità del demanio marittimo*). — La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente».

— L'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:

«Art. 221. — Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente [nuove case, urbane o rurali, ricostruzione, sopraelevazione o modificazioni di case esistenti, *n.d.r.*] non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà [ora sindaco, *n.d.r.*], il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire quarantamila a lire quattrocentomila».

— L'art. 216 del predetto testo unico così recita:

«Art. 216. — Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni [ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*], e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila».

La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire quarantamila a lire quattrocentomila».

Art. 14:

L'art. 15 della legge n. 393/1975 è riportato nella nota all'art. 9 del presente allegato IV.

Art. 16:

— La legge n. 367/1934, che ha convertito il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, riguarda: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il R.D. n. 1303/1934 approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741.

— Il R.D. n. 327/1942 approva il testo definitivo del codice della navigazione.

— Il D.P.R n. 328/1952 approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

— Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

— Il R.D. n. 1285/1920 approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.

Art. 17:

Il comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 è riportato nella nota all'art. 1 del presente allegato IV.

Art. 20:

L'art. 5 della legge n. 880/1973 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica), come modificato dall'art. 21 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è così formulato:

«Art. 5. — L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata».

89A0019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 1988.

Approvazione della deliberazione 29 settembre 1988 del consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 9, lettera *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Esaminata la deliberazione in data 29 settembre 1988 con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi ha determinato per l'anno 1989 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione, della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 29 settembre 1988 del consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1989, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari, dei diritti di segreteria per il rilascio della tessera di riconoscimento personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

ALLEGATO

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI

Verbale della riunione di consiglio del 29 settembre 1988

(Omissis).

L'anno 1988, il giorno 29 settembre, alle ore 10, presso la sede dell'Ordine in Roma, via della Conciliazione n. 22, si è riunito il consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi per proseguire l'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno.

Presiede il dott. Luciano Broili, presidente del consiglio nazionale.

Presenti i consiglieri: dott. Pietro De Paola (vice presidente), dott. Enrico Pesenti (segretario), dott. Vittorio Iliceto, dott. Vincenzo Pizzonia, dott. Luigi Volpe, dott. Eugenio Zanella e dalle ore 17, dott. Elio Senes (tesoriere) e dott. Romano Romanini.

Il presidente constatata la presenza della maggioranza dei componenti necessaria per la validità della seduta, da inizio ai lavori.

Pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno concernente:

Approvazione del bilancio consuntivo 1987 e del bilancio preventivo 1989.

(Omissis).

Il Consiglio, recepite le indicazioni del relatore, nel condividere l'impostazione complessiva del bilancio nonché le proposte formulate, delibera (del. n. 157) di:

approvare il bilancio consuntivo 1987;

approvare il bilancio di previsione per il 1989;

modificare l'importo alle quote sociali per l'anno 1989 in ragione alle esigenze di funzionamento dell'Ordine. Gli importi relativi alle tasse per il 1989 vengono fissati in:

1) quote annuali di iscrizione all'albo professionale L. 110.000;

2) quote annuali di iscrizione all'elenco speciale L. 100.000;

3) tassa di iscrizione più diritti di segreteria all'albo professionale e all'elenco speciale L. 35.000;

4) diritti di segreteria per rilascio certificati L. 3.000;

5) diritti di segreteria per il rilascio tessere L. 15.000;

6) diritto per visto di congruità sulle notule professionali 2%.

Il tesoriere si farà carico di curare gli ulteriori adempimenti ai fini dell'approvazione ministeriale.

(Omissis).

Il presidente: BROILI

Il segretario nazionale: PESENTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse del decreto:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) è il seguente:

«Art. 9. — Il consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari».

88A5247

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1988.

Individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolate di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive connesse anche alle imminenti manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera *b*), del citato decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, il quale prevede la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciale, da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro;

Considerata la natura degli investimenti agevolabili;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La sezione di credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, gli istituti di credito abilitati ad operare con il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

89A0021

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1988.

Proroga dell'autorizzazione per il trattamento con lisozima dei formaggi «Grana Padano», «Provolone», «Montasio» ed «Asiago».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprille 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali 1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983, 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986 e 9 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopra citato e che hanno autorizzato, a carattere temporaneo, sino al 31 dicembre 1988, l'impiego del «lisozima cloridrato» e del «lisozima lattato» nel latte destinato alla produzione dei formaggi «Grana Padano», «Montasio», «Asiago» e «Provolone»;

Viste le istanze pervenute a questo Ministero per una autorizzazione in via definitiva dell'impiego delle suddette sostanze per le finalità sopra precisate;

Visti i risultati delle sperimentazioni a tutt'oggi effettuate;

Ravvisata la necessità di rinnovare l'autorizzazione temporanea all'impiego di «lisozima cloridrato» e «lisozima lattato» in maniera differenziata per i tipi di formaggi interessati sulla base delle indicazioni emerse dai risultati delle sperimentazioni;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione per il trattamento con «lisozima cloridrato» e «lisozima lattato» del latte destinato alla produzione dei formaggi «Grana Padano», «Montasio», «Asiago» e «Provolone», prevista dai decreti ministeriali 1° agosto 1983, 18 settembre 1986 e 9 agosto 1988, è rinnovata fino al 31 dicembre 1992 per i formaggi «Grana Padano», «Montasio» e «Asiago» e fino al 31 dicembre 1990 per il formaggio «Provolone». Rimangono invariate le dosi e le condizioni di impiego previste dal decreto ministeriale 1° agosto 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A0020

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 dicembre 1988, n. 37.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante norme per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari. Patentini per l'acquisto dei presidi sanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255).

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale
Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
Agli assessori all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale
Agli assessori all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano
All'Ispesl
All'Istituto superiore di sanità
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'industria commercio e artigianato
Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai prefetti

e, per conoscenza:

Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Federchimica
Alla Federconsorzi
Alla Confcommercio
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana coltivatori - Confcoltivatori
Al Comando carabinieri A.S.

Com'è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988, si è provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale delle norme comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi antiparassitari (direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291, rispettivamente del 26 giugno 1978, 26 marzo 1981 e 18 aprile 1984).

In previsione delle modificazioni che si sarebbero determinate con i nuovi criteri di classificazione sul numero dei prodotti ascrivibili alla prima e seconda classe tossicologica ed anche, come sollecitato da diverse regioni, per pervenire ad una omogenea procedura nel rilascio dei patentini per l'acquisto e l'impiego dei presidi sanitari appartenenti alle citate classi (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255), il Ministero della sanità ha messo a punto un programma di studio ed una raccolta di quiz per l'espletamento del colloquio per il rilascio ed il rinnovo di detti patentini.

Tali elaborati sono il frutto del lavoro svolto dall'apposito gruppo costituito nell'ambito della commissione consultiva per i presidi sanitari con l'incarico di studiare i problemi connessi al rilascio dei patentini e del quale hanno fatto parte esperti designati dai Ministeri della sanità, agricoltura e dell'ambiente, dell'Ispesl e dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

A tali elaborati, che si uniscono in allegato alla presente circolare, gli organi competenti, regionali e locali, vorranno far riferimento per la preparazione culturale e professionale di base degli aspiranti all'ottenimento o al rinnovo dei patentini per l'acquisto e l'impiego dei presidi sanitari. Lo svolgimento del programma è attuabile in corsi di circa 20 lezioni, della durata di un'ora ciascuna.

Con l'attuazione del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, dal 75 all'85% dei presidi sanitari attualmente in commercio verranno collocati nella prima e seconda classe tossicologica, a fronte del 15% di prodotti soggetti all'obbligo del patentino secondo il previgente sistema di classificazione.

Inoltre, è stato stimato che la nuova situazione interesserà un numero elevato di operatori del settore come potenziali acquirenti dei prodotti, dei quali solo una modesta parte già in possesso di patentino.

In conclusione ne deriva, considerati i tempi di attuazione concessi dal già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, che in poco più di ventiquattro mesi le regioni dovranno far fronte alla organizzazione dei corsi e conseguenti colloqui per poter soddisfare adeguatamente le esigenze del settore.

Le regioni potranno trovare un valido supporto nell'espletamento di detti corsi non solo da parte delle organizzazioni imprenditoriali del settore ma anche, in particolare, da parte delle organizzazioni professionali di categoria, cui i corsi stessi possono essere affidati nell'ambito delle azioni per l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'informazione previste dal Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In quest'ultimo caso, per quanto riguarda la progettazione e la tipologia dei corsi, esse potranno essere affidate ai centri interregionali per la divulgazione agricola, che già attivano ai sensi del piano anzidetto e del regolamento CEE n. 270/79 i corsi di formazione dei divulgatori agricoli nel settore fitopatologico.

È convinzione di queste amministrazioni che la manovra operativa possa essere razionalmente pianificata e condotta a termine in tempo utile se si realizzeranno la collaborazione e la partecipazione di tutti gli organismi interessati ai quali si chiede sin d'ora il massimo impegno e la più ampia disponibilità a collaborare per la realizzazione dell'operazione in parola, che riveste particolare importanza anche ai fini della tutela della salute della persona e della protezione ambientale.

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

ALLEGATO

PROGRAMMA DEL CORSO CHE DEVONO FREQUENTARE GLI ASPIRANTI AL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER L'ACQUISTO DEI PRESIDI SANITARI.

A. *Parte tossicologica-sanitaria.*

1. Antiparassitari e/o pesticidi e/o fitofarmaci e presidi sanitari. Definizioni. Classificazioni in rapporto ai settori di impiego (insetticidi, erbicidi, fungicidi, etc.). Le formulazioni ed i principi attivi.

2. La tossicità acuta (orale, inalatoria dermale): definizioni e parametri numerici di riferimento. Classificazione dei fitofarmaci sulla base della tossicità acuta.

3. Le vie di penetrazione nell'organismo. Cenni sui meccanismi d'azione.

4. La tossicità acuta per la fauna: criteri di misura.

5. La tossicità semicronica e cronica. Generalità. Concetto di dose «giornaliera accettabile» ed esemplificazioni.

6. I residui negli alimenti e le curve di scomparsa. La contaminazione indiretta degli alimenti. I tempi di carenza ed i limiti di tollerabilità.

7. Aspetti e prevenzione della contaminazione ambientale causata dai pesticidi.

B. *Norme di prevenzione.*

1. Come si legge l'etichetta di un presidio sanitario e come si prepara il prodotto pronto all'impiego.

2. I mezzi di protezione individuali (guanti, tute, stivali, maschere, etc.): loro caratteristiche tecniche e funzionali.

La manutenzione delle attrezzature ed il controllo dei filtri.

3. Trattamenti e condizioni climatiche. Norme precauzionali per evitare contaminazioni di persone, animali, abitazioni e corsi d'acqua.

4. Le attrezzature per effettuare i trattamenti.

5. Caratteristiche ottimali dei locali di detenzione e manipolazione dei presidi sanitari.

6. Norme precauzionali per lo smaltimento dei contenitori usati e delle formulazioni scadute e non più impiegabili.

7. Nozioni di pronto intervento in caso di intossicazioni.

C. *Disposizioni legislative.*

1. La legge quadro 30 aprile 1962, n. 283, sulla tutela igienica degli alimenti e delle bevande ed il regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

2. La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le sue implicazioni nella problematica dell'impiego dei fitofarmaci.

3. L'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 sulle quantità massime dei residui tollerabili nei prodotti alimentari.

4. La responsabilità legale del titolare del patentino.

5. La legge n. 319/1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 sui rifiuti solidi.

6. Il «quaderno di campagna»: norme pratiche di compilazione.

D. *La «buona pratica» agricola nell'impiego dei fitofarmaci.*

1. L'impiego di miscele di fitofarmaci, la compatibilità, la fitotossicità, l'uniformità della distribuzione, etc. Concetto di acidità e basicità. La stabilità delle formulazioni e l'infiammabilità.

2. Informazioni sui concetti di base di fitopatologia.

3. L'impiego dei fitofarmaci nella monocoltura: problematiche agricole ed economiche.

4. La rotazione colturale in rapporto all'impiego dei fitofarmaci

E. *Aspetti ambientali dell'impiego dei fitofarmaci.*

1. La contaminazione della flora e della fauna e gli indicatori biologici. La contaminazione dei corpi idrici. La difesa degli insetti utili ed i trattamenti nel periodo di fioritura.

2. La degradazione e la persistenza dei fitofarmaci nel suolo agrario in relazione alle caratteristiche dello stesso. I legami con i colloidi del terreno. La contaminazione delle acque di falda.

3. La contaminazione, anche indiretta, della catena alimentare.

4. Cenni di lotta guidata, integrata e biologica. Le tecniche agronomiche alternative. Cenni di agrometereologia.

DOMANDE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'USO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

A. 1. Cosa sono i presidi sanitari?
- prodotti impiegati per la concimazione
- prodotti impiegati per difendere le colture agricole e le derrate alimentari *
- prodotti antiparassitari per uso zootecnico

A. 2. A cosa serve un presidio sanitario insetticida?
- combattere gli insetti degli animali
- combattere malattie crittogame
- combattere gli insetti dannosi alle piante agrarie *

A. 3. A cosa serve un presidio sanitario erbicida?
- controllare o eliminare le erbe infestanti nelle colture agricole *
- ridurre la crescita delle infestanti
- al diserbo dei fossi, canali e parchi

A. 4. Cosa sono i presidi sanitari pronti all'impiego?
- sono prodotti preparati e confezionati pronti per l'uso *
- sono prodotti che si possono acquistare in qualsiasi negozio
- sono prodotti che non richiedono nessuna precauzione

A. 5. Cosa si intende per principio attivo?
- residuo massimo consentito sugli alimenti
- la sostanza contenuta in un presidio sanitario che agisce contro le avversità da cambattere *
- un prodotto che può essere acquistato solamente da chi possiede il patentino

A. 6. Cosa sono i coformulanti?
- sostanze che riducono l'efficacia
- sostanze che completano il presidio sanitario *
- sostanze che prolungano il tempo di sicurezza

A. 7. Perché è importante conoscere il principio attivo?
- perché precisa se un prodotto è nocivo agli insetti ed acari utili
- perché indirizza l'agricoltore sull'attività in relazione alle malattie e parassiti da combattere *
- perché è la quantità minima utile per combattere i parassiti

A. 8. Com'è contrassegnato un prodotto di I classe?
- è contrassegnato in caratteri ben visibili: «attenzione manipolare con prudenza»
- con un teschio nero su ossa incrociate inserito in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta veleno *
- con una croce di S. Andrea e la scritta nocivo

A. 9. I prodotti di III classe hanno sempre un tempo di carenza più breve rispetto ai prodotti di I e II classe?
- no, il tempo di carenza non dipende solo dalla classe dell'antiparassitario *
- sì, perché non sono velenosi
- dipende dall'andamento stagionale

A. 10. Dove possono essere acquistati i presidi sanitari?
- non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la loro vendita
- esclusivamente da rivenditori a ciò autorizzati *
- da chiunque purché gli antiparassitari siano in confezioni sigillate

A. 11. Un prodotto aficida può essere impiegato su qualsiasi coltura per la lotta contro gli afidi?
- no, solo per le colture indicate in etichetta *
- può essere impiegato solamente in base all'esperienza
- sì, in quanto è un prodotto specifico

A. 12. Cosa si intende per limite di tolleranza?
- il residuo massimo di antiparassitario consentito sui prodotti agricoli ammessi al consumo *
- la quantità massima di antiparassitario che è possibile distribuire in campo
- la dose massima di antiparassitario tollerata dalla pianta affinché non si verifichino delle ustioni

A. 13. È corretto impiegare presidi sanitari a dosi più alte di quelle massime indicate in etichetta?
- no *
- sì
- solamente se miscelati

A. 14. Usando i presidi sanitari, se capita di bagnarsi con la nube irrorante, quali precauzioni occorre seguire?
- è sufficiente cambiarsi gli indumenti protettivi
- sospendere il lavoro, lavarsi accuratamente e cambiarsi gli indumenti *
- spogliarsi ed asciugarsi con un panno asciutto

A. 15. Possono essere acquistati presidi sanitari in confezioni non sigillate o non originali?
- sì, purché si tratti di prodotti di III e IV classe
- no, in nessun caso *
- sì, purché il rivenditore ne garantisca la provenienza

A. 16. Quando l'operatore agricolo miscela due o più antiparassitari con intervalli di sicurezza diversi dopo quanti giorni può effettuare la raccolta?
- dopo il numero di giorni indicati sul prodotto con il tempo di carenza più lungo *
- dopo il numero di giorni indicato per il prodotto più tossico
- non prima di 30 giorni

A. 17. Attraverso quali vie può avvenire un'intossicazione acuta?
- solamente per ingestione
- attraverso la pelle, per ingestione e attraverso l'apparato respiratorio *
- solamente attraverso la pelle

A. 18. Come si deve comportare l'operatore al termine di ogni trattamento?
- lavarsi le mani e mangiare
- spogliarsi e lavarsi abbondantemente con acqua e sapone (possibilmente doccia) *
- nessuna precauzione perché al termine dei trattamenti non si corre nessun pericolo

A. 19. Quali precauzioni occorre adottare trattando in prossimità di strade, abitazioni, corsi d'acqua e colture confinanti?
- nessuna precauzione se il presidio sanitario è di III o IV classe
- nessuna precauzione in assenza di vento
- prendere tutte le precauzioni affinché la nube irrorante non fuoriesca dall'appezzamento irrorato *

A. 20. Quale manutenzione richiede la maschera che viene usata durante i trattamenti?
- deve essere semplicemente lavata dopo l'uso
- occorre lavarla dopo l'uso e sostituire frequentemente il filtro seguendo le indicazioni del produttore *
- deve essere revisionata almeno una volta all'anno

A. 21. Quali sono i requisiti tassativi per l'acquisto e il commercio dei presidi sanitari?
- sulla confezione deve essere indicata il termine dell'efficacia del prodotto
- confezione originale, numero e data di registrazione del Ministero dello sanità, classe di tossicità e tempo di sicurezza *
- venduti sfusi a peso

A. 22. Cosa si intende per fitotossicità?
- che provoca danni alle colture agrarie *
- che è dannoso agli animali e pesci
- che è mortale per l'uomo

A. 24. L'intervallo di sicurezza di un presidio sanitario varia se viene diminuita la concentrazione di impiego?
- non varia *
- diminuisce proporzionalmente alle concentrazioni
- diminuisce riducendo le quantità di acqua impiegata

A. 25. Il lavaggio o la conservazione dei prodotti ortofrutticoli successivi al trattamento modificano l'intervallo di sicurezza di un presidio sanitario applicato in campo?
- scompare il periodo di sicurezza
- rimane inalterato il periodo di sicurezza *
- il periodo di sicurezza viene ridotto

A. 26. Nel caso di vegetali destinati alla trasformazione industriale, surgelati o conservati, si deve o no tenere conto dell'intervallo di sicurezza?
- no se i prodotti vengono lavati con acqua bollente
- si deve tener conto *
- non si deve tener conto

A. 27. Chi è responsabile di eventuali intossicazioni durante il trattamento per il cattivo uso, ad esempio della maschera, impiegando prodotti di I e II classe?
- il possessore del patentino che effettua il trattamento *
- chi non si è messo la maschera
- chi ha venduto il prodotto

A. 28. Per quali colture è attualmente ammesso il mezzo aereo?
- vite - pioppo - olivo - grano *
- su tutte se è un consorzio che ne fa richiesta
- su quelle frutticole

A. 29. Quali prodotti possono essere distribuiti con il mezzo aereo?
- insetticidi
- alcuni anticrittogamici *
- tutti gli antiparassitari

A. 30. L'uso del deltaplano è consentito per la difesa delle colture in Italia?
- no *
- si
- solo su alcune colture

A. 31. Gli insetti e gli acari presenti sulle colture sono tutti dannosi?
- no *
- si
- no se sono adulti

A. 32. Alcuni prodotti di III classe sono meno dannosi sugli insetti ed acari utili rispetto ai prodotti di I e II classe?
- sono sempre tutti dannosi
- possono essere meno dannosi *
- non sono mai dannosi

B. 6. Cosa si intende per intervallo di sicurezza
- l'intervallo di tempo, espresso in giorni, che deve intercorrere tra il primo trattamento e la raccolta
- l'intervallo di tempo, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta *
- l'intervallo di tempo, espresso in giorni, dopo il quale diventa accessibile il terreno trattato

B. 1. Un principio attivo concentrato può essere impiegato come tale?
- si sempre
- no, mai
- solamente in alcuni casi e con attrezzature speciali *

B. 2. Cosa bisogna fare delle sementi trattate con antiparassitari e avanzate dalla semina?
- destinarle all'alimentazione animale
- distruggerle *
- inviarle al consorzio agrario

B. 3. Le formulazioni in granuli possono essere maneggiate a mani nude?
- si
- no *
- solamente se c'è acqua per lavarsi

B. 4. In caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua è opportuno
- arrestare il trattamento almeno a 10 metri di distanza dal corso d'acqua *
- trattare fino al bordo dell'acqua
- non effettuare trattamenti

B. 5. Cos'è il limite legale di tollerabilità?
- la quantità massima di formulato che può essere versata nel terreno
- la quantità di formulato che può essere tollerata dalla coltura
- la quantità massima di fitofarmaco che può essere tollerata nella coltura in qualsiasi momento successivo alla raccolta *

B. 7. Con gli insetticidi di impiego agricolo possono essere trattati gli animali domestici?
- solamente se non danno latte
- no, mai *
- solo una volta l'anno

B. 8. Quali sono i presidi sanitari particolarmente pericolosi nei riguardi delle api?
- gli aficidi
- gli erbicidi
- gli insetticidi *

B. 9. Cosa significa il parametro della dose letale 50%
- il 50% del prodotto che può essere letale
- la dose che uccide il 50% degli animali sperimentati *
- la dose da diluire al 50% per avere un'azione letale

B. 10. Quanto tempo è opportuno attendere prima di accedere senza effettuare lavorazioni, ad un campo trattato con fitofarmaci?
- almeno 48 ore, se non indicato diversamente *
- il tempo dato dall'intervallo di sicurezza
- nessuno, si puo accedere immediatamente

B. 11. Effettuato il trattamento di un frutteto, ad esempio con un insetticida, quanto tempo è necessario attendere prima di poter procedere alla potatura del frutteto stesso?
- 48 ore
- un intervallo di tempo pari all'intervallo di sicurezza *
- nessuno, si puo accedere immediatamente

C. 1. Se si rende necessario eseguire un trattamento in prossimità della raccolta quale tipo di prodotto occorre impiegare?
- un presidio sanitario di III oppure di IV classe
- un presidio sanitario che possiede un tempo di carenza molto breve *
- qualsiasi presidio sanitario purché il prodotto raccolto venga lavato accuratamente prima della vendita

C. 2. Come è contrassegnato un prodotto di II classe?
- con un teschio nero su ossa incrociate inserito in un quadrato rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta veleno
- l'etichetta oltre alla scritta II classe non riporta scritte e disegni particolari
- con una croce di S. Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta nocivo *

C. 3. Chi è responsabile, penalmente, di eventuali danni di intossicazioni che potrebbero verificarsi in seguito all'uso scorretto degli antiparassitari?
- colui che ha eseguito il trattamento *
- colui che ha acquistato il prodotto
- colui che ha venduto il prodotto

C. 5. È possibile impiegare presidi sanitari per scopi diversi da quelli indicati in etichetta?
- no, i presidi sanitari vanno usati solamente per le colture sulle quali sono autorizzati *
- possono essere impiegati per altri scopi solamente se consigliati dal venditore
- si, solo se è realmente necessario

C. 6. Come debbono essere conservati i presidi sanitari?
- e sufficiente che siano tenuti separati da sostanze alimentari o mangimi
- in un luogo appartato dell'abitazione
- entro locali o armadi chiusi a chiave su cui deve essere apposto un cartello con teschio e la scritta veleno *

C. 8. Che tipo di intossicazione si può avere impiegando presidi sanitari di II classe?
- lieve
- grave *
- trascurabile

C. 10. È possibile miscelare presidi diversi?
- si, previa consultazione della dichiarazione di compatibilità in etichetta *
- si, sempre
- no, mai

C. 11. Al termine dei trattamenti cosa occorre fare prima di mangiare, bere, fumare o compiere atti fisiologici?
- nel caso in cui siano stati distribuiti prodotti di III e IV classe non occorre adottare alcuna precauzione
- togliersi gli indumenti protettivi e lavarsi accuratamente *
- riposare alcune ore per non affaticare l'organismo

C. 12. Cosa si intende per «residuo»
- la percentuale di principio attivo presente nel prodotto commerciale
- lá quantità di antiparassitario presente sulle parti trattate (rami, frutti, ortaggi, fiori, ecc) *
- la quantità di antiparassitario che viene messa nella botte

C. 19. È consentito impiegare presidi sanitari a dosi più alte di quelle massime indicate in etichetta?
- no *
- si
- solamente se miscelati

C. 21. Che tipo di intossicazione acuta si può avere usando propriamente presidi sanitari di IV classe?
- grave
- nessuna
- trascurabile *

C. 28. Un prodotto antiparassitario può essere impiegato su qualsiasi coltura?
- si
- no, solo per le colture indicate in etichetta *
- può essere impiegato solamente in base all'esperienza

C. 30. Come deve essere la tuta protettiva degli addetti ai trattamenti?
- di fattura comune preferibilmente in tessuto
- di qualsiasi tipo purché pulita
- impermeabile e deve essere costantemente lavata dopo l'uso *

C. 31. Che tipo di intossicazione si puo avere utilizzando impropriamente presidi sanitari di I classe?
- mortale *
- lieve
- trascurabile

C. 32. Non rispettando le norme precauzionali per l'uso dei presidi sanitari a quali rischi si sottopone l'operatore?
- nessun inconveniente
- intossicazione acuta e cronica *
- solo lievi disturbi

C. 34. Possono essere prestati o regalati ad altre persone i presidi sanitari di I e II classe?
- no, in nessun caso *
- solamente se si è certi che il loro impiego avvenga in modo corretto
- si, se queste persone sono in possesso del patentino

D. 3. Cosa è il «quaderno di campagna»?
- un quaderno dove si annotano le ore di lavoro dedicate ai trattamenti
- un registro richiesto dalla Guardia di finanza per controllare i rivenditori di sostanze chimiche per trattamenti in agricoltura
- un registro dove vengono annotate tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati durante l'anno *

D. 9. Durante i trattamenti o i lavori in ambiente contaminato da presidi sanitari si possono assumere farmaci?
- si, in quanto non hanno nulla a che vedere con i fitofarmaci che si danno alle piante
- si, se si deve fare un ciclo di cure al quale si è abituati
- si ma non tutti, e comunque informandone prima il medico di famiglia *

D. 10. Le norme precauzionali da seguirsi nell'impiego dei presidi sanitari sono uguali nell'uomo e nella donna?
- si *
- no, se la donna è in menopausa
- no

D. 13. I presidi sanitari sono suscettibili di incendiarsi e, comunque, possono bruciare?
- no: e un rischio non riportato in etichetta
- si, ma solo i liquidi preparati con solventi come lo xilolo
- si, alcuni possono autoincendiarsi, e comunque moltissimi possono bruciare *

E. 1. Cosa si intende per lotta integrata?
- l'uso congiunto di antiparassitari selettivi con insetti ed acari utili *
- l'insieme di antiparassitari e macchine
- l'insieme di più anticrittogamici ed insetticidi

E. 3. Cosa si intende per lotta biologica?
- per lotta biologica si intende l'uso esclusivo dei nemici naturali dei parassiti per combattere le fitopatie, le malattie delle piante *
- l'uso di fitofarmaci secondo calendari predisposti
- l'uso di fitofarmaci in tempi e modi stabiliti in base al grado di infestazione e alle condizioni meteorologiche

F. 1. Quando viene prescritto l'impiego di mezzi di protezione individuale, questi devono essere indossati...
- solamente se si esegue il trattamento contro vento
- solamente se non procura disagi personali nell'effettuazione del trattamento
- sempre, nelle fasi di manipolazioni e durante il trattamento *

F. 2. Per l'approvvigionamento dei mezzi personali di protezione idonei e sicuri è opportuno...
- rivolgersi alle strutture autorizzate che commercializzano i fitofarmaci *
- ad un qualsiasi negoziante che vende guanti, tute e maschere
- al vicino che spesso effettua trattamenti

F. 3. I presidi sanitari non più utilizzabili come possono essere smaltiti?
- sotto terra lontano dall'abitazione
- gettato nel torrente o fiume più vicino
- custodito in attesa di essere smaltito in discariche autorizzate *

F. 4. I contenitori dei presidi sanitari, dopo l'uso, possono essere...
- puliti e riutilizzati per altri scopi
- sotterrati
- custoditi in attesa di essere smaltiti in discariche autorizzate *

F. 5. Le macchine irroratrici a polverizzazione pneumatica in genere operano a...
- volume alto (700 - 1000 l/ha)
- volume medio (300 - 700 l/ha)
- volume basso (150 - 300 l/ha) *

F. 6. Nelle macchine irroratrici ad alto volume la quantità di prodotto da irrorare per ettaro, rispetto a quelle a basso volume, è...
- maggiore
- minore *
- uguale

F. 7. Ai fini della sicurezza individuale è più pericoloso utilizzare una irroratrice...
- trainata
- spalleggiata ad alto volume *
- spalleggiata a basso volume

F. 8. Prima di sottoporsi all'esame per il conseguimento del patentino è opportuno...
- sottoporsi ad una visita medica preventiva *
- conseguire il certificato di buona condotta
- segnalare all'esaminatore eventuali malattie subite

G. 1. Cosa si intende per preparato alcalino?
- un preparato contenente metalli
- un preparato composto da una parte solida e una liquida
- un preparato che reagisce con gli acidi *

G. 2. Per evitare danni alle api è sufficiente allontanare gli alveari da un frutteto prima di trattarlo con insetticidi?
- sì, è sufficiente
- no, bisogna anche evitare di trattare in periodi di fioritura e sfalciare le erbe sottostanti *
- sì, ma di almeno 500 m dall'area interessata al trattamento

G. 3. Cosa può succedere se vengono irrorati con presidi sanitari canali di irrigazione, corsi d'acqua, aree circostanti a pozzi?
- possono aversi effetti tossici agli animali e all'uomo *
- nulla
- nulla se i prodotti usati non sono di I classe

G. 4. Dove può avvenire prevalentemente una concentrazione dei residui dei fitofarmaci?
- nell'aria
- nei sedimenti marini
- lungo le catene alimentari *

G. 5. Cosa si intende per lotta guidata?
- l'uso dei nemici naturali dei fitofagi
- l'uso dei fitofarmaci secondo calendari predisposti
- l'uso di fitofarmaci in tempo e modi stabiliti in base al grado di infestazione e alle condizioni meteorologiche *

G. 6. Quali vantaggi comporta il diserbo meccanico in pre-emergenza in sostituzione di quello chimico?
- economici
- ambientali *
- economici ed ambientali insieme

G. 8. Quali sono i possibili mezzi di previsione delle infestazioni e quindi delle necessità di trattamenti?
- il controllo dei parametri meteorologici *
- non esistono mezzi adatti
- lo studio del comportamento della fauna

G. 9. Si può irrorare una coltura in presenza di vento?
- sì, comunque
- sì, osservando l'anemometro o tracciati di fumo
- no, comunque *

G. 12. Quali rischi possono provenire dai contenitori dei presidi sanitari?
- nessuno
- solo un deturpamento del paesaggio
- intossicazioni a coloro che li raccolgono ed inquinamenti delle acque e del suolo *

I. 1. A cosa è dovuta la «stanchezza» dei terreni?
- alle troppe lavorazioni meccaniche
- all'uso continuo di geodisinfestanti
- al continuo ripetersi della stessa coltura sullo stesso terreno *

I. 2. Come si manifesta la «stanchezza» del terreno?
- con la diminuzione progressiva e costante della produzione e l'aumento delle malattie parassitarie in genere *
- con l'aumento di tutte le erbe infestanti
- con l'accresciuta richiesta di acqua da parte della coltura

I. 3. Prima di miscelare due presidi sanitari per un trattamento bisogna
- leggere attentamente la voce «compatibilità» sulle due etichette e regolarsi di conseguenza *
- preparare due soluzioni distinte e poi unirle per vedere che cosa succede
- preparare una dose doppia di acqua perché i prodotti sono due

I. 4. Per «presidio sanitario non miscibile con prodotti alcalini» si intende...
- un presidio sanitario miscibile con prodotti acidi o neutri *
- un presidio sanitario che deve essere maneggiato con grande attenzione
- un presidio sanitario che è miscibile solo con gli insetticidi

I. 5. Cosa può provocare la monocoltura?
- l'accumulo nel terreno di fitofarmaci ed il selezionarsi di erbe resistenti *
- l'aumento di produzione
- il miglioramento della struttura del terreno

I. 6. Quando si deve preparare una soluzione per il trattamento con un presidio sanitario in polvere, è preferibile...
- riempire la cisterna con l'acqua necessaria e poi buttare dentro la polvere
- riempire la cisterna con la metà dell'acqua necessaria, sciogliere a parte con poca acqua la polvere, buttare il tutto nella cisterna e dopo portare a volume agitando *
- immettere nella cisterna la polvere e poi, agitando, tutta l'acqua necessaria

I. 7. Dove è opportuno manipolare i presidi sanitari immediatamente prima dell'impiego?
- in un locale con porta munita di serratura, separato dall'abitazione
- su un tavolo sotto una tettoia nelle vicinanze dell'abitazione
- all'aperto in assenza di vento nel luogo più vicino possibile al campo da trattare *

I. 9. Nella manipolazione dei presidi sanitari l'operatore si può far aiutare...
- da chiunque
- da una persona competente anch'essa con patentino *
- solo da un familiare

L. 1. Un presidio sanitario registrato per difendere le colture floreali da uno specifico fungo, si può impiegare anche sulla vite contro lo stesso fungo?
- sì, solo se il campo è vicino
- no, perché non è ammesso in etichetta *
- no, perché bisognerebbe impiegarne troppo

L. 2. Dovendo fare un trattamento su colture ortive a raccolta a scalare...
- bisogna sempre rispettare i tempi di carenza *
- non bisogna rispettare i tempi di carenza in quanto la raccolta è scalare
- bisogna rispettare i tempi di carenza soltanto per l'ultima raccolta

L. 4. Se si effettuano trattamenti della frutta in post-raccolta, prima di immetterla sul mercato è necessario...
- rispettare assolutamente i tempi di carenza *
- pulirla in maniera che non restino tracce di trattamento ed utilizzarla in qualunque mercato
- lavarla se capita di utilizzarla prima dei giorni di consumazione previsti dall'etichetta

L. 5. Quando si effettuano trattamenti con formulati in soluzione è opportuno...
- scaricare la soluzione avanzata nel più vicino fossato
- cercare di usare il quantitativo di acqua necessario effettivamente per il trattamento *
- conservare la soluzione rimasta e buttarla appena possibile

L. 6. Quali fenomeni si possono incontrare impiegando un erbicida a dose più alta di quella consigliata?
- fitotossicità per la coltura *
- aumento della produzione, perché si eliminano tutte le infestati
- nessuno, se dato in pre-emergenza

L. 7. Se si devono pesare presidi sanitari in polvere...
- è meglio pesarli in un locale chiuso, così non si inquina l'ambiente
- pesarlo all'aperto, cercando di non alzare polvere e di non disperderlo *
- pesarlo in un locale chiuso ma lontano dall'abitazione

L. 8. Se l'etichetta di un presidio sanitario prevede un definito calendario di trattamenti, bisogna...
- farne di più, così risulta più efficace
- attenersi alle indicazioni riportate in etichetta *
- farne di meno a vedere come va

M. 1. I fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinate sono di libera vendita o soggetti ad autorizzazione?
- sono di libera vendita
- sono autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
- sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e registrazione come presidi sanitari *

M. 2. I presidi sanitari possono essere prodotti in qualsiasi officina?
- sì
- solo in officine farmaceutiche
- solo in stabilimenti autorizzati per la produzione di presidi sanitari *

M. 4. Chiunque può vendere i presidi sanitari?

- si
- no, solo chi ha compiuto 18 anni
- no, solo chi ha compiuto 18 anni ed e in possesso dell'autorizzazione alla vendita *

M. 5. Dove devono essere detenuti e venduti i presidi sanitari?

- in un locale qualsiasi
- in un locale refrigerato
- in depositi e locali autorizzati e non adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari *

M. 6. I presidi sanitari di I e II classe come devono essere conservati?

- in modo separato dagli altri
- in luogo areato e chiuso
- in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave *

N. 2. Com'è contrassegnato un presidio sanitario di III classe?

- con una croce di S. Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio e la scritta nocivo
- l'etichetta non riporta alcun contrassegno
- l'etichetta riporta in caratteri ben visibili ed indelebili la scritta attenzione: manipolare con prudenza *

N. 3. I presidi sanitari di III classe hanno sempre un intervallo di sicurezza piu breve rispetto ai presidi sanitari di I o II classe?

- si, perchè non sono velenosi
- dipende dall'andamento stagionale
- no, il tempo di carenza non dipende solo dalla classe dell'antiparassitario *

N. 5. Quali responsabilità assume chi acquista presidi sanitari di I e II classe?

- nessuna responsabilità se il prodotto viene impiegato da parenti o da altri
- è responsabile solamente se il prodotto viene impiegato da persone minorenni
- la responsabilità diretta di una idonea conservazione e di impiego corretto del prodotto *

N. 7. Possono essere acquistati i presidi sanitari in confezioni non sigillate o non originali?

- no, in nessun caso *
- si, purché si tratti di prodotti di III e IV classe
- si purché il rivenditore ne garantisca la provenienza

N. 12. Possono essere prestati o regalati ad altre persone i presidi sanitari di I e II classe?

- si, se queste persone sono in possesso del patentino
- no in nessun caso *
- solamente se si è certi che il loro impiego avvenga in modo corretto

N. 29. Come è opportuno segnalare un campo trattato con presidi sanitari?

- recintando adeguatamente tutti i campi trattati
- appendendo agli alberi i contenitori utilizzati
- applicando cartelli in numero sufficienti, con avvertimenti e la scritta veleno, ai margini delle colture trattate *

N. 47. Nel caso dell'insorgere di un malessere che si ritiene in qualche modo collegato con l'impiego di presidi sanitari come e opportuno comportarsi?

- provocare il vomito e mettersi a riposo
- bere del latte e distendersi per qualche ora
- rivolgersi al pronto soccorso, mostrando le etichette dei prodotti utilizzati *

N. 65. È possibile acquistare presidi sanitari di I e II classe senza recarsi personalmente dal venditore?

- no, l'acquisto può essere fatto solo di persona *
- si, purché siano ordinati per iscritto in duplice copia vistati in Comune
- si, e sufficiente consegnare il proprio patentino ad un incaricato affinchè possa ritirare il prodotto dal rivenditore

N. 70. Che tipo di alimentazione è consigliata per gli addetti ai trattamenti con presidi sanitari?

- bere latte e mangiare frequentemente cibi sostanziosi
- consumare cibi leggeri e in quantità moderata per non affaticare l'organismo
- non occorre adottare una alimentazione particolare *

P. 1. Nel caso di intossicazione acuta da presidi sanitari quali provvedimenti immediati occorre adottare?

- rimuovere il soggetto dalla fonte di contaminazione; spogliarlo e lavarlo con acqua o detergente la cute con dei panni o della carta; non somministrare latte o alcoolici portare l'intossicato in ospedale *
- lavare l'intossicato con acqua e somministrare latte
- portare il soggetto in ospedale

P. 2. Cosa si deve fare in caso di contaminazione oculare?

- sciacquare gli occhi con acqua per 10-15 minuti e recarsi al pronto soccorso *
- mettere il collirio
- tenere gli occhi chiusi

P. 5. Quale rischi può comportare l'ingestione di alcoolici durante i trattamenti con presidi sanitari?

- nessun rischio
- interazione tossica con alcool etilico *
- disturbi gastroenterici

P. 7. Quali provvedimenti adottare se durante i trattamenti con presidi sanitari compaiono chiazze cutanee (arrossamenti della pelle e bolle)?

- il soggetto si deve allontanare dalla fonte di contaminazione e lavare accuratamente le superfici cutanee interessate con acqua e sapone neutro *
- il soggetto deve cospargere immediatamente le superfici cutanee interessate con una pomata medicata
- il soggetto deve lavare le parti cutanee interessate con alcool

88A5249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 248

Corso dei cambi del 22 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1306,670	1306,670	—	1306,670	1306,70	1306,70	1306,36	1306,670	1306,670	1306,36
Marco germanico	736 —	736 —	—	736 —	736 —	736 —	736,27	736 —	736 —	736,29
Franco francese	215,67	215,67	—	215,67	215,67	215,67	215,64	215,67	215,67	215,64
Fiorino olandese	652,42	652,42	—	652,42	652,42	652,42	652,45	652,42	652,42	652,40
Franco belga	35,134	35,134	—	35,134	35,134	35,13	35,145	35,134	35,134	35,145
Lira sterlina	2353,90	2353,90	—	2353,90	2353,90	2353,90	2356 —	2353,90	2353,90	2356 —
Lira irlandese	1970 —	1970 —	—	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	1970 —	—
Corona danese	190,62	190,62	—	190,62	190,62	190,62	190,65	190,62	190,62	190,65
Dracma	8,865	8,865	—	8,865	—	—	8,87	8,865	8,865	—
E.C.U.	1525,90	1525,90	—	1525,90	1525,90	1530,90	1530,80	1525,90	1525,90	1530,80
Dollaro canadese	1089,30	1089,30	—	1089,30	1089,30	1089,30	1089,80	1089,30	1089,30	1089,80
Yen giapponese	10,483	10,483	—	10,483	10,483	10,46	10,488	10,483	10,483	10,488
Franco svizzero	873,20	873,20	—	873,20	873,20	870,65	873,25	873,20	873,20	873,25
Scellino austriaco	104,536	104,536	—	104,536	104,36	104,53	104,84	104,536	104,536	104,84
Corona norvegese	199,03	199,03	—	199,03	199,03	198,54	199 —	199,03	199,03	199 —
Corona svedese	213,18	213,18	—	213,18	213,18	212,82	213 —	213,18	213,18	213 —
FIM	313,70	313,70	—	313,70	313,70	312,60	314,10	313,70	313,70	—
Escudo portoghese	8,906	8,906	—	8,906	8,906	8,86	8,91	8,906	8,906	8,91
Peseta spagnola	11,439	11,439	—	11,439	11,439	11,40	11,426	11,439	11,439	11,426
Dollaro australiano	1116,25	1116,25	—	1116,25	1116,25	1116,50	1114,50	1116,25	1116,25	1114,50

Media dei titoli del 22 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,675
» » » 22- 6-1987/91	86,400
» » » 18- 3-1987/94	73,025
» » » 21- 4-1987/94	72,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,300
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,625
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,675
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,675
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,275
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,375
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,275
» » » » 1- 6-1984/91	100,600
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	99,750
» » » » 1- 9-1984/91	99,800
» » » » 1-10-1984/91	99,775
» » » » 1-11-1984/91	99,875
» » » » 1-12-1984/91	99,650
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,200
» » » » 18- 4-1986/92	96,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,350
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,275
» » » » 1-12-1987/92	97,825
» » » » 18- 6-1986/93	94,825
» » » » 17- 7-1986/93	94,975
» » » » 19- 8-1986/93	93,025
» » » » 18- 9-1986/93	94,825
» » » » 20-10-1986/93	96,425
» » » » 19-12-1986/93	96,725
» » » » 18-11-1987/93	97,200
» » » » 1- 1-1988/93	97 —
» » » » 1- 2-1988/93	96,900
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	96,950
» » » » 1- 5-1988/93	98,175
» » » » 1-10-1987/94	97,575
» » » » 1- 2-1985/95	97,500
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	92,950
» » » » 1- 5-1985/95	92,875
» » » » 1- 6-1985/95	92,775
» » » » 1- 7-1985/95	94,200
» » » » 1- 8-1985/95	94,175
» » » » 1- 9-1985/95	93,975
» » » » 1-10-1985/95	94,225
» » » » 1-11-1985/95	94,825
» » » » 1-12-1985/95	95,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,925
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	94,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,075
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,775
» » » » 1- 6-1986/96	93,600
» » » » 1- 7-1986/96	93,925
» » » » 1- 8-1986/96	93,775
» » » » 1- 9-1986/96	93,850
» » » » 1-10-1986/96	93,600
» » » » 1-11-1986/96	94,450
» » » » 1-12-1986/96	95,425
» » » » 1- 1-1987/97	95,575
» » » » 1- 2-1987/97	94,450
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,225
» » » » 1- 4-1987/97	93,625
» » » » 1- 5-1987/97	93,650
» » » » 1- 6-1987/97	93,500
» » » » 1- 7-1987/97	93,700
» » » » 1- 8-1987/97	93,750
» » » » 1- 9-1987/97	96,875
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,475
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,275
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,050
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,375
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	98,050
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,525
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,775
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,775
» » » 10,50% 1- 5-1990	100 —
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,400
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,350
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 10,00% 16- 6-1990	98,325
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,525
» » » 9,25% 1-11-1990	99,650
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,475
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	95 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,625
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 11,00% 1- 5-1992	99,875
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,400
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,100
» » » » 1983/90 11,50%	104,900
» » » » 1984/91 11,25%	105,725
» » » » 1987/91 8,75%	99,450
» » » » 1984/92 10,50%	105,950
» » » » 1985/93 9,60%	103 —
» » » » 1985/93 9,75%	103,900
» » » » 1985/93 9,00%	101,125
» » » » 1985/93 8,75%	101,400
» » » » 1986/94 8,75%	100,400
» » » » 1986/94 6,90%	92,850
» » » » 1987/94 7,75%	94,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M22128

N. 249

Corso dei cambi del 23 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1309,80	1309,80	—	1309,80	1309,80	1309,80	1309,75	1309,80	1309,80	1309,80
Marco germanico	736 —	736 —	—	736 —	736 —	736 —	736,05	736 —	736 —	736 —
Franco francese	215,60	215,60	—	215,60	215,60	215,60	215,47	215,60	215,60	215,60
Fiorino olandese	652,20	652,20	—	652,20	652,20	652,20	652,20	652,20	652,20	652,20
Franco belga	35,10	35,10	—	35,10	35,10	35,10	35,13	35,10	35,10	35,10
Lira sterlina	2353,80	2353,80	—	2353,80	2353,80	2353,80	2357,71	2353,80	2353,80	2353,80
Lira irlandese	1967,75	1967,75	—	1967,75	1967,75	1967,75	1968 —	1967,75	1967,75	—
Corona danese	190,40	190,40	—	190,40	190,40	190,40	190,43	190,40	190,40	190,40
Dracma	8,859	8,859	—	8,859	8,859	—	8,86	8,859	8,859	—
E.C.U.	1528,50	1528,50	—	1528,50	1528,50	1528,50	1528,75	1528,50	1528,50	1528,50
Dollaro canadese	1094 —	1094 —	—	1094 —	1094 —	1094 —	1094 —	1094 —	1094 —	1094 —
Yen giapponese	10,492	10,492	—	10,492	10,492	10,483	10,495	10,492	10,492	10,49
Franco svizzero	871,89	871,89	—	871,89	871,89	871,89	872,70	871,89	871,89	871,89
Scellino austriaco	104,582	104,582	—	104,582	104,582	104,582	104,634	104,582	104,582	105,48
Corona norvegese	199,15	199,15	—	199,15	199,15	199,15	199,10	199,15	199,15	199,15
Corona svedese	212,40	212,40	—	212,40	212,40	212,40	212,98	212,40	212,40	212,40
FIM	313,79	313,79	—	313,79	313,79	313,79	315,50	313,79	313,79	—
Escudo portoghese	8,877	8,877	—	8,877	8,877	8,877	8,93	8,877	8,877	8,87
Peseta spagnola	11,434	11,434	—	11,434	11,434	11,434	11,446	11,434	11,434	11,43
Dollaro australiano	1119,25	1119,25	—	1119,25	1119,25	1119,25	1118 —	1119,25	1119,25	1119,25

Media dei titoli del 23 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,050
» 9% » » 1976-91	100.900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,750
» » » 18- 3-1987/94	72,775
» » » 21- 4-1987/94	72,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,650
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	85,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,600
» » » » 18-11-1985/90	99,700
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	100,150
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,275
» » » » 18- 2-1986/91	99,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,375
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,250
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	99,800
» » » » 1- 9-1984/91	99,800
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,850
» » » » 1-12-1984/91	99,600
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,300
» » » » 18- 4-1986/92	96,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,275
» » » » 1-12-1987/92	97,650
» » » » 18- 6-1986/93	95 —
» » » » 17- 7-1986/93	94,875
» » » » 19- 8-1986/93	94,950
» » » » 18- 9-1986/93	94,825
» » » » 20-10-1986/93	96,350
» » » » 19-12-1986/93	96,750
» » » » 18-11-1987/93	96,850
» » » » 1- 1-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1988/93	96,925
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	97,050
» » » » 1- 5-1988/93	98,125
» » » » 1-10-1987/94	97,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,550
» » » » 1- 3-1985/95	93,275
» » » » 1- 4-1985/95	93,050
» » » » 1- 5-1985/95	92,925
» » » » 1- 6-1985/95	93,050
» » » » 1- 7-1985/95	94 —
» » » » 1- 8-1985/95	94,250
» » » » 1- 9-1985/95	93,975
» » » » 1-10-1985/95	94,250
» » » » 1-11-1985/95	94,800
» » » » 1-12-1985/95	95,675
» » » » 1- 1-1986/96	95 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	94,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,100
» » » » 1- 4-1986/96	93,825
» » » » 1- 5-1986/96	93,825
» » » » 1- 6-1986/96	93,650
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	93,775
» » » » 1- 9-1986/96	93,950
» » » » 1-10-1986/96	93,650
» » » » 1-11-1986/96	94,550
» » » » 1-12-1986/96	95,475
» » » » 1- 1-1987/97	95.150
» » » » 1- 2-1987/97	94,500
» » » » 18- 2-1987/97	94,450
» » » » 1- 3-1987/97	94,350
» » » » 1- 4-1987/97	93,650
» » » » 1- 5-1987/97	93,700
» » » » 1- 6-1987/97	93,600
» » » » 1- 7-1987/97	93,725
» » » » 1- 8-1987/97	93,650
» » » » 1- 9-1987/97	96.825
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,275
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,525
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,025
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,325
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,550
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,775
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,475
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,775
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,950
» » » 9,25% 1-10-1990	96,825
» » » 11,50% 1-10-1990	99,550
» » » 9,25% 1-11-1990	96,650
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,450
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,275
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,900
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,950
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,925
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,350
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	100,300
» » » » 1983/90 11,50%	105,725
» » » » 1984/91 11,25%	106,500
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,875
» » » » 1985/93 9,60%	102,900
» » » » 1985/93 9,75%	103,600
» » » » 1985/93 9,00%	101,050
» » » » 1985/93 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 8,75%	100,350
» » » » 1986/94 6,90%	92,725
» » » » 1987/94 7,75%	94,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23128

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novanta e con scadenza 30 marzo 1989, semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 30 giugno 1989 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 29 dicembre 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 dicembre 1988 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni fissata per il 30 dicembre 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni è di L. 97,28, quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,78 e quello dei buoni a trecentossentaquattro giorni è di L. 89,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A0042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 30 novembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo Buonarroti a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Guglieri in data 2 agosto 1949, rep. 6974, registro società 9586, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Cooper Faltona a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Agnoletti in data 24 luglio 1973, rep. 7958, registro società 22172, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Onar a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 29 ottobre 1958, rep. 6755, registro società 14043, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Autieri a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 18 aprile 1963, rep. 15705, registro società 6270, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Gli Amici a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Peruzzi in data 25 maggio 1958, rep. 144410, registro società 13966, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione lavoro Coop. Edile e di Lavoro a r.l., con sede in Firenzuola (Firenze), costituita per rogito Bragnini in data 21 agosto 1950, rep. 2524, registro società 10107, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Ferrovieri dello Stato «Co.E.Fer.S.» a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Bucciolini in data 28 novembre 1953, rep. 40214, registro società 11865, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Cooper Sip 1 a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Bartoli in data 4 luglio 1974, rep. 26141, registro società 23213, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia S. Piero Scheraggio a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Calogero in data 4 febbraio 1964, rep. 33535, registro società 17049, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia il Sole a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 23 marzo 1958, rep. 31006, registro società 13808, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia G. Ridolfi a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Cirri in data 9 ottobre 1956, rep. 28807, registro società 13180, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Casa nostra a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Messeri in data 4 maggio 1978, rep. 17212, registro società 27249, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Spereto a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 23 maggio 1957, rep. 13284, registro società 13687, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Arno Sieve a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Tempestini in data 8 gennaio 1958, rep. 2405, registro società 13784, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia il Cupolone a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 8 settembre 1959, rep. 38328, registro società 13992, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Arizona a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 15 febbraio 1958, rep. 15043, registro società 13772, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Pietro Nenni a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Aricò in data 19 dicembre 1980, rep. 2421, registro società 31698, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Il Pegaso a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Bartoli in data 24 ottobre 1975, rep. 33640, registro società 24067, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Sor Pampurio a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito De Lucia in data 30 aprile 1954, rep. 27726, registro società 12171, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia prima cooperativa edificatrice tra dipendenti - A.S.N.U. a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Bassetti Sani in data 4 dicembre 1957, rep. 4147, registro società 13675, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Paschi Tre a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Agnoletti in data 20 giugno 1973, rep. 7907, registro società 22253, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia La Madonnina a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Zampetti in data 22 novembre 1955, rep. 22976, registro società 12898, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Pro Domo a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Valiani in data 14 gennaio 1956, rep. 5606, registro società 12994, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia F. Baracca - Le Torri a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Tempestini in data 14 ottobre 1969, rep. 16544, registro società 19902, tribunale di Firenze;

società cooperativa di edilizia Achille Grandi a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 13 maggio 1958, rep. 18143, registro società 3716, tribunale di Livorno;

società cooperativa mista Club Amaranto a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Mameli in data 7 luglio 1976, rep. 32681, registro società 6490, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Marina a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Bianco in data 24 gennaio 1974, rep. 3824, registro società 5876, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Habitat a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Selli in data 27 febbraio 1973, rep. 24058, registro società 5642, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Il Fante a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 7 novembre 1963, rep. 49113, registro società 4313, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Dante - C.E.D.A. a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito D'Urso in data 12 gennaio 1976, rep. 1651, registro società 6357, tribunale di Livorno;

società cooperativa di consumo Le Acacie a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 2 settembre 1975, rep. 26363, registro società 6275, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Elettra a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito D'Urso in data 24 aprile 1980, rep. 8984, registro società 7754, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Cooperativa edile repubblicana livornese - C.E.Re.L. a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito in data 12 gennaio 1976, rep. 1652, registro società 6356, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Il Tetto 48 a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Biondi della Sdriscia in data 3 novembre 1978, rep. 92099, registro società 7192, tribunale di Livorno;

società cooperativa di consumo C.P.A. - Commissionaria popolare d'acquisto a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Alfieri in data 27 aprile 1982, rep. 54756, registro società 8758, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Labronica Domus Pirelliana a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 6 dicembre 1963, rep. 36276, registro società 4332, tribunale di Livorno;

società cooperativa mista di servizi 285 a r.l., con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Cristiani in data 14 marzo 1980, rep. 3771, registro società 7721, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Nec Recedit a r.l., con sede in Cecina (Livorno), costituita per rogito Matacena in data 31 marzo 1976, rep. 65080, registro società 6440, tribunale di Livorno;

società cooperativa Agricola Produttori Latte Ovino e Bovino a r.l., con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Cristiani in data 10 marzo 1980, rep. 3714, registro società 7735, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Portoferraio a r.l., costituita per rogito Sangalli in data 17 gennaio 1980, rep. 29052, registro società 7679, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia C.E.D.E.S. a r.l., con sede in Rio Marina (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 7 gennaio 1969, rep. 26352, registro società 4950, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Modulo 2 a r.l., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Ersoch in data 16 dicembre 1976, rep. 47573, registro società 4950, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Modulo 1 a r.l., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Ersoch in data 16 dicembre 1976, rep. 47572, registro società 6659, tribunale di Livorno;

società cooperativa di edilizia Letizia a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 18 febbraio 1974, rep. 2357, registro società 24/74, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia F.I.S.A.C. Reggio Calabria a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 7 aprile 1982, rep. 8809, registro società 86/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Garden Rose a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Poggio in data 8 giugno 1974, rep. 345456, registro società 61, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Luce a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 gennaio 1977, rep. 2623, registro società 22, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Ternicola 81 a r.l., con sede in Bovalino (Reggio Calabria), costituita per rogito Cortese in data 5 marzo 1981, rep. 365, registro società 788, tribunale di Locri;

società cooperativa di Prod. e Lav. «Lavoro e Sviluppo» a r.l., con sede in Brancaleone (Reggio Calabria), costituita per rogito Lisi in data 28 ottobre 1981, rep. 151, registro società 861, tribunale di Locri;

società cooperativa di edilizia Coop. Jonica sud a r.l., con sede in Condofuri (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 7 gennaio 1982, rep. 5426, registro società 34/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Fiamme Gialle a r.l., con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Restuccia in data 10 dicembre 1981, rep. 131, registro società 867, tribunale di Locri;

società cooperativa di edilizia Pietra Bianca a r.l., con sede in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Carapelle in data 19 dicembre 1975, rep. 69370, registro società 14/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Mista Embrione sud a r.l., con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 3 dicembre 1982, rep. 304, registro società 868/bis, tribunale di Palmi;

società cooperativa di edilizia Cooperativa Edilizia Ferrovieri Palmi a r.l., con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Pulejo in data 5 maggio 1982, rep. 165, registro società 801, tribunale di Palmi;

società cooperativa di edilizia Rinascita a r.l., con sede in Pazzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 29 gennaio 1981, rep. 3831, registro società 787, tribunale di Locri;

società cooperativa di edilizia Villa Alta a r.l., con sede in Pazzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 16 dicembre 1980, rep. 21796, registro società 763, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola Valle del Tuccio a r.l., con sede in S. Lorenzo (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 16 maggio 1973, rep. 751, registro società 35/73, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di edilizia Peripoli a r.l., con sede in S. Lorenzo (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 25 agosto 1981, rep. 1678, registro società 145, tribunale di Reggio Calabria.

88A5239

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per la Toscana e per il Lazio e l'Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1988, il dott. Gino Tassinari, direttore di segreteria presso l'Accademia belle arti di Firenze, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Vincenzo Russo.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1988, il sig. Giorgio Segrè, coadiutore presso la sovrintendenza scolastica di Roma, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per il Lazio e l'Umbria, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sostituzione della sig.ra Carlucci Maria Pia.

88A5254-88A5255

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Costituzione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

Con decreto ministeriale 10 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1988, registro n. 50 Beni culturali, foglio n. 197, è stato costituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

88A5256

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100890040) L. 1.000